

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

30 MARZO 2016

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO III N.59

La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 nei Paesi dell'Islam

IL VINCOLO DELLA SHARIA

di **Vincenzo Papadia**

La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 in tutti i Paesi del mondo occidentale di cultura laica è stata recepita ratificata senza emendamenti. Id est! I Paesi occidentali dichiarano che la religione è libera nel libero Stato a condizione che nell'esercitarla non violi la costituzione e le fonti di diritto penale civile ed amministrativo. Quindi, per l'Italia e per gli Europei (eccetto Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo) nulla quaestio!

Non così per i Paesi di fede musulmana e di lingua araba e non. Perché? Perché alcuni principi ed assunti della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 cozza contro la legge maomettana della Sharia. Ma prima di addentrarci nel problema di merito di alcuni diritti costituzionali soggetti pubblici di eguaglianza, libertà e giustizia vediamo che cosa è la Sharia.

Shariah o sharia (in arabo: شريعة, sharia) è un termine arabo dal senso generale di "legge" (letteralmente "strada battuta"), che può essere interpretata sotto due sfere, una più metafisica (trascendentale) e una più pragmatica (immanente). Nel significato metafisico, la Shariah è la Legge di Dio e, in quanto tale, rimane sconosciuta agli uomini. In chiave pragmatica, il fiqh, la scienza giurisprudenziale islamica interpretata secondo la legge sacra, rappresenta lo sforzo concreto esercitato per identificare la Legge di Dio; in tal senso, la letteratura legale prodotta dai giuristi (faqih, plurale: fuqahā) costituisce opera di fiqh, non di sharia. Va sottolineato il tentativo, praticato in alcuni paesi a maggioranza islamica (Iran e Arabia Saudita), di intendere la sharia come codice di leggi non comportamentali o consuetudinarie, ma come norme di diritto positivo.

La stessa sharia distingue, peraltro, le norme riguardanti il culto e gli obblighi rituali da quelle di natura più giuridica. Iran con fedeli Shiiti e Arabia Saudita con fedeli Sunniti (in guerra tra loro per la supremazia del potere politico e militare oltre che religioso).

Ciò premesso dobbiamo dire che dal 1981, spinti dai Governi Occidentali gli Islamisti e gli Arabi in genere hanno cercato di avvicinarsi ai diritti umani della dichiarazione dei

diritti dell'uomo del 1948 ma lo hanno fatto a modo loro dimostrando che tutte le loro eccezioni non portano alla vera eguaglianza ed alla reciprocità di trattamento dell'uomo e della donna sul globo a tutti i meridiani e paralleli. Perciò, nel 2016 meravigliarsi di alcuni fenomeni anche se drammatici e tragici, non giustifica l'improvviso accorgersi degli Europei e degli altri che si ispirano allo Stato laico e/o a diverse religioni da quella del Corano. Id est!

Ma vediamo le tappe di tentativi non riusciti di laicizzarsi dei musulmani per dare una risposta all'Occidente.

1981. DUDU (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nell'Islam) emessa dal Consiglio Islamico d'Europa. Nel preambolo è forte il richiamo religioso con il riferimento al Patto stipulato da Dio con l'uomo nella Creazione, rinnovato con l'invio dei profeti. I sei capitoli che costituiscono il documento vertono sulla visione islamica della vita, sulla crisi della civiltà moderna, sulla collaborazione degli Stati musulmani, sulla liberazione delle terre dell'Islam dagli occupanti (es. ebrei di Israele, ecc), sull'unità della comunità islamica, ecc.

Per dovere di documentazione oggettiva riportiamo alcuni articoli nel modo seguente art.1 : la vita è sacra, eccetto che la shari'a consenta di toglierla. art. 2 : la libertà va garantita, ma va ristretta e limitata nei casi previsti dalla shari'a. art. 4 : ogni individuo ha diritto ad essere processato in base alla shari'a e ad esigere che essa gli venga applicata con esclusione di altre leggi. Nessun musulmano ha l'obbligo di obbedire ad un ordine che sia contrario alla shari'a. art.12: il diritto alla libertà di pensiero, fede e parola è garantito entro i limiti previsti dalla shari'a.

1990 - DDUI (Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo nell'Islam), curata dall'Organization of Islamic Conference al Cairo.

In questo documento viene affermata la superiorità della Ummah ("Comunità di fedeli", nel senso di "comunità di musulmani"), rispetto a tutte le comunità umane, poiché portatrice universale di civiltà e di salvezza. Di conseguenza i diritti umani devono essere in totale accordo con la shari'a e ritenuti validi per tutta l'umanità (sic: non la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 conferisce l'eguaglianza e la libertà ma la Sharia).

Ecco gli articoli più significativi: art.2: la vita è un dono di Dio e il diritto alla vita è garantito ad ogni essere umano (...) ed è vietato sopprimere la vita tranne che per una ragione prescritta dalla shari'a. art.10: l'islam è una religione intrinsecamente conaturata all'essere umano. art.19 : non esistono delitti, né pene se non quelle previste dalla shari'a. art.22 : tutti i diritti e le libertà della Dichiarazione sono subordinati alle disposizioni della shari'a.

1994- CADU (Carta Araba dei Diritti dell'Uomo), promulgata dalla Lega degli Stati Arabi, al Cairo. Anche in questo caso è evidente l'interpretazione araba dei diritti dell'uomo, che nello specifico rappresenta-

no leggi, che vincolano gli Stati, che aderiscono alla Lega. Adottata il 15 settembre 1994 con Risoluzione n.5437 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi (Lega Araba), come emendata in occasione del Summit della Lega Araba del 22-23 maggio 2004. - Entrata in vigore il 15 marzo 2008. - Stati Parti al 1° gennaio 2013: 11 ratifiche. Dai documenti citati si ricava una visione d'insieme in cui appare vi sia un controllo ferreo su qualsiasi tipo di comportamento; se si tiene poi conto che il non dover entrare in contrasto con l'ortodossia significa permettere ai potenti di turno imam e principi (sultani e califfi) (che decidono quale è l'ortodossia) di limitare fortemente le libertà di cui si può fruire, la violazione di diritti nel mondo islamico appare incontrollabile. In realtà l'Islam non è una realtà astratta e monolitica, ma un mondo di oltre un miliardo di persone, diffuso su tutta la terra con volti molteplici e diversi.

Questa pluralità di posizioni ha messo in evidenza tre correnti di pensiero che si possono sinteticamente schematizzare in: una corrente fundamentalista-conservatrice; una corrente pragmatica - tradizionalista; e una corrente riformista. Quest'ultima è rappresentata da intellettuali, che propongono nuovi metodi di interpretazione delle fonti dottrinali islamiche, cercando di dimostrare come i diritti dell'uomo siano in sintonia con i principi della rivelazione coranica e facendoli apparire non più come "importazioni occidentali", antitetici alla shari'a, ma corrette interpretazioni del patrimonio religioso islamico, superando posizioni cristallizzate nei secoli.

Dopo l'11 settembre 2001 con la distruzione delle Twin Towers e le morti, è stata una sequela di attacchi terroristici di matrice islamista e di versamento di sangue di tante persone innocenti in tutto il mondo Occidentale e Orientale tacciato di essere infedele e degno di subire la Guerra Santa. Le analisi liberal democratiche, quelle cattoliche e cristiane in genere, le teorie marxiste di porre le questioni dal punto di vista dei bisogni e chi più ne ha più ne metta, tutte hanno la cecità non la miopia di non capire che la tavola dei valori da dove partono i praticanti della Sharia è totalmente diversa dal pensiero politico filosofico Greco-romano; da quello Confuciano; da quello Buddista; da quello Induista; ecc. Il Dio di Maometto è un Dio militante e vendicativo che vuole imporre la Guerra Santa agli infedeli (tutti i non islamisti) peraltro Abramo e Cristo sono un precedente profetico che si è perfezionato con Maometto ed ha chiuso il cerchio (dopo di me più nessuno).

La questione della legittimazione di ogni azione che indigna l'occidentale per la mortificazione del principio di eguaglianza uomo/donna; padre/figlio; Allah/Essere umano; trova nel modello delle Convenzioni (1981, 1990, 1994) Inter-arabe ed islamiche la posizione, che legittima l'azione contro terzi, che non si conformano alla legge della Sharia.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521

on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

stampato in proprio

segue a pag.2

Costruire moschee in Italia: legislazione urbanistica e paesaggistica

LA CORTE POTEVA FARE MEGLIO

Nella c.d. costituzione più bella del mondo che ci ha fatto repubblicani, più liberi, più uguali, e teoricamente più giusti, si riscontrano i vincoli e di limiti alla nostra stessa possibilità di agire sia per la libertà negativa (non impedimenti) sia per la libertà positiva (autodeterminazione e negoziazione nella società civile). La Corte Costituzionale italiana non può che essere la bocca della stessa costituzione e delle norme interposte dell'UE e per il rispetto dei trattati internazionali ai quali l'Italia si è obbligata. Insomma, la sua ermeneutica giuridica è uno strumento interpretativo di sistema, nel quadro del modello civil law, che conosce anche il modello common law, ma che non può applicare.

Quindi, dal 1956 ad oggi i giudici della Corte Costituzionale hanno costruito un sistema, che rende inoppugnabili ope legis ed acta imperii, le loro decisioni, non solo dal punto di vista stricto iure, ma anche dal punto di vista del comune sentire della maggioranza (la minoranza politica e sociale può anche contestare politicamente, ma non può cavare un ragno dal buco rispetto al decisum). È questo il caso della sentenza n.63 del 24 marzo 2016, che mette in discussione una legge della Regione Lombardia in materia di edificazione di nuove Moschee. Comunque sia la legge della Regione Lombardia è stata giudicata in parte incostituzionale; in parte interpretabile secondo Costituzione; in parte per il procedimento che ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Questi sono i fatti. Nel 2015 la Regione Lombardia ha modificato la propria legge per il governo sul territorio, nelle parti dedicate alla realizzazione di edifici di culto. Ha modificato, in particolare, le condizioni per l'applicabilità di tali norme agli enti delle confessioni diverse da quella cattolica; nonché le regole sulla pianificazione urbanistica degli edifici di culto, demandata a un nuovo e apposito "piano delle attrezzature religiose". Il Governo ricorrendo alla Corte Costituzionale tra le motivazioni del caso ha impugnato diversi punti della normativa regionale, risultante dalle modifiche del 2015. Pronunciandosi sugli otto motivi del ricorso, la Corte costituzionale ha anzitutto ribadito che il principio di laicità implica non indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, bensì impegno a salvaguardare la libertà di religione, in una situazione di pluralismo confessionale e culturale; che il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà di religione ed è riconosciuto egualmente a tutti, e a tutte le confessioni religiose, a prescindere dalla stipulazione di una intesa con lo Stato; che l'apertura di luoghi di culto, a sua volta, è forma e condizione essenziale del pubblico esercizio del culto.

La Corte costituzionale ha giudicato non compatibili con tali principi e discriminatorie le condizioni che la legge regionale lombarda ha stabilito per l'applicabilità delle norme sugli edifici di culto agli enti delle confessioni non cattoliche e prive di intesa. La legge regionale prevedeva un regime diverso per la Chiesa cattolica e le confessioni religiose con intesa, da una parte, e le confessioni religiose senza intesa, dall'altra: solo per queste ultime confessioni si stabiliva che le norme sugli edifici di culto fossero loro applicabili a condizione che possedessero alcuni

requisiti non richiesti alle altre confessioni religiose: una presenza "diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale", un "significativo insediamento nell'ambito del comune, nel quale vengono effettuati gli interventi", statuti che esprimessero la finalità religiosa degli enti e "il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione". Il possesso di questi requisiti doveva essere vagliato anzitutto nei pareri di una apposita consulta regionale, da nominarsi da parte della Giunta regionale e non ancora istituita, dopo più di un anno dall'entrata in vigore della legge.

Tutte queste norme sono state giudicate costituzionalmente illegittime, per violazione sia del principio di eguaglianza nella libertà di religione e di culto, che non ammette discipline restrittive solo per le confessioni senza intesa, sia del divieto per la legge regionale (che pure può disciplinare l'edilizia, anche di culto) di entrate nel merito dei rapporti tra la Repubblica e le singole confessioni religiose. La Corte ha poi considerato la norma che, con riguardo alla convenzione urbanistica che le confessioni non cattoliche devono stipulare con i Comuni, consente la risoluzione o revoca in caso di accertamento da parte del Comune di attività non previste nella convenzione stessa.

La norma non è stata giudicata illegittima, purché interpretata e applicata in modo ragionevole e proporzionato: la revoca è un rimedio estremo, da attivare solo in assenza di mezzi alternativi ugualmente idonei a tutelare l'interesse pubblico, ma meno severi nei confronti del libero esercizio del culto. In merito al piano delle attrezzature religiose, le nuove norme del 2015 prevedevano che, prima della sua approvazione, fosse eseguita una specifica istruttoria sui possibili problemi di ordine pubblico, coinvolgendo comitati di cittadini e forze dell'ordine; e che, comunque, il piano stesso dovesse imporre in ogni nuovo luogo di culto capillari sistemi di video-sorveglianza degli accessi, collegati con le forze di polizia.

Pur ribadendo che anche la libertà di religione e di culto ha i suoi limiti e che essa va tutelata in modo compatibile con le esigenze di sicurezza, ordine pubblico e protezione della pacifica convivenza, la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittime le norme regionali, le quali esulavano dalle competenze regionali e assurgevano a veri e propri indirizzi di politica della sicurezza, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Ancora con riguardo al piano delle attrezzature religiose, le nuove norme regionali richiedono che esso rispetti la "congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto" con le caratteristiche del paesaggio lombardo, individuate nel piano territoriale regionale (PTR). Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto le norme non illegittime, purché interpretate nel senso che il rispetto delle caratteristiche del paesaggio lombardo coincida con il rispetto del piano territoriale regionale, per evitare applicazione arbitrarie di tale disposizione. Altre questioni sono state considerate inammissibili e non sono state esaminate nel merito.

Ciò è accaduto: a) per i problemi di compatibilità tra le norme regionali e i principi internazionali ed europei che tutelano la libertà di religione e vietano discriminazioni in base alla religione; b) per il richiamo alla

possibilità, per i Comuni, di indire referendum locali sul piano delle attrezzature religiose; c) per la questione che lamentava che l'approvazione del piano fosse facoltativa.

Da tutto quanto precede si ritorna ad un nodo che ameno per noi che scriviamo era dato per scontato; cioè che qualsiasi forma di culto religioso praticato sul territorio dello Stato italiano, non violasse la legislazione italiana: civile, penale, amministrativa, fiscale e che si conformasse ai 12 principi della carta costituzionale ritenuti immodificabili ed inderogabili sinora anche dalla Corte Costituzionale. Perciò, se è vero che i rapporti tra la Repubblica e le singole confessioni religiose spettano allo Stato/Governo, è anche vero, però, che il richiamo al fatto che si dovesse "il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione" per chiunque pratici qualsivoglia religione era evidentemente pleonastico, ma non incideva sul merito della questione. Ora va bene che tra lo Stato/Governo si facciano la guerra per la supremazia dei poteri legittimi (ex art.134 e 135 e segg. della Costituzione), ma in questa foga del dovere plasmare ad ogni costo ed in senso estensivo il multiculturalismo, il multireligiosismo, multilinguismo, sta facendo perdere i contorni dello Stato/nazione, che è e resta sovrano nei confronti di tutti gli altri Stati sovrani del mondo. Pertanto, sarà lo Stato ad occuparsi che la religione di che trattasi osservi la carta costituzionale? Auguriamocelo, sinora molte donne di religione musulmana totalmente vestite di nero dalla testa ai piedi con il volto coperto e con agli occhi solo la retina, ai fini della loro identificazione (legislazione vigente) non sono mai state fermate dalla polizia e dai carabinieri italiani (Es. moschea non autorizzata di Via di San Vito a Roma, ed in tutti i dintorni del quartiere, ecc.). Ma ammettiamo che lo Stato/Ordine pubblico e sicurezza pubblica si svegli ed applichi il TU del 1931, va bene. Ma come la mettiamo che tutte le costruzioni degli italiani debbono essere in armonia con il paesaggio (art.9 Cost.it.) e lo è anche la Sinagoga di Roma al Lungotevere, lì dal 1910 (rispettosa del vecchio piano regolatore e del paesaggio).

Insomma, che si debba essere aperti, egualitaristi, tolleranti, accondiscendenti, va tutto bene, ma occorre anche che lo Stato e le pubbliche amministrazioni facciano i loro doveri. Se lo sport di chi siede oggi nel governo è di fare la guerra a quelle regioni che sono di orientamento politico diverso è un grave errore. Occorre riportare le questioni nel giusto alveo della legittimità costituzionale, ma anche i giudici non posso essere dei giocatori della partita, essi debbono restare arbitri. Purtroppo ci sono due punti nella sentenza in argomento che vede i giudici scesi in campo. In una fase delicata come quella che stiamo vivendo a livello europeo e mondiale con gli Islamisti, la Corte avrebbe dovuto dimostrare più senso di responsabilità in un paio di passaggi fondamentali.

La propria professione ed il proprio dovere si può esercitare in molti modi, sempre rispettando la costituzione, bene di tutti noi italiani sicuramente, degli altri non lo sappiamo!

V.P.

IL VINCOLO DELLA SHARIA

da pag.1

Ora tutti sanno come stanno le cose nei Paesi ove la religione musulmana è religione di Stato obbligatoria e non vi può essere nessun apostata che non voglia giocarsi la pelle. Come è stato più volte accennato, il parametro culturale sulla base del quale viene organizzata la società musulmana è la Shari'a, che per sua rivelazione divina viene considerata al di sopra di qualsiasi iniziativa che provenga dalla razionalità e dall'opera dell'uomo.

Ne consegue che in ambito musulmano la stessa dizione 'diritti dell'uomo' viene contestata, poiché sembra porre l'uomo in posizione superiore se non in opposizione rispetto a Dio. Secondo la cultura islamica si dovrebbe parlare in primo luogo di diritti di Dio e poi di diritti e doveri dell'uomo, che sono tali in quanto concessi da Dio ed espressi nella rivelazione coranica. Ma se allora i diritti umani sono unicamente quelli rivelati dal Dio del Corano, essi sono validi solo per i musulmani e perciò anche in questo caso sono, "occidentalmente parlando", da considerarsi non universali. Il cammino da percorrere per raggiungere

un'evoluzione culturale, capace di soddisfare e salvaguardare le reciproche identità culturali e religiose, è ancora lungo; tuttavia al di là degli sforzi di superare le difficoltà di carattere concettuale, rimangono evidenti le quotidiane e concrete violazioni di tanti diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita, soprattutto in paesi a larga maggioranza islamica.

Il diritto in discussione è quello dell'essere umano in quanto tale e non in quanto appartenente ad una determinata comunità religiosa; la persona intesa come valore "sacro" a se stante e non come creatura-strumento sottoposta a voleri insindacabili.